






Istituto Superiore di Sanità



Ministero della Salute



# L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative



a cura di

Anna Maria Luzi, Gaetano Mario Pasqualino,  
Lucia Pugliese, Matteo Schwarz, Barbara Sulgoi





Istituto Superiore di Sanità



*Ministero della Salute*

In ricordo della dott.ssa *Marcela Bulcu*  
Mediatore linguistico-culturale

## **L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative**

a cura di (in ordine alfabetico)

Anna Maria Luzi<sup>1</sup>, Gaetano Mario Pasqualino<sup>2</sup>,  
Lucia Pugliese<sup>1</sup>, Matteo Schwarz<sup>1</sup>, Barbara Suligoj<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie ed Immunomediate, ISS*

<sup>2</sup>*Avvocato del Foro di Palermo, esperto in Diritto dell'Immigrazione, Palermo*

Roma 2013

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

**L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative.**

A cura di A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In uno scenario dominato da crescenti flussi migratori è quanto mai necessario fornire agli operatori socio-sanitari e ai mediatori linguistico-culturali, strumenti di intervento volti ad assicurare una risposta efficace al bisogno di tutela della salute della persona straniera. Tale considerazione ha spinto un gruppo di ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di esperti legali, in collaborazione con il Ministero della Salute e con gli specialisti in editoria scientifica e grafica del Settore Attività Editoriali dell'ISS, a stilare una guida operativa sull'accesso alle cure dei migranti. L'impulso alla realizzazione del lavoro è stato fornito dalla conclusione dell'Accordo Stato-Regioni (anno 2013), con cui si è voluto assicurare, sull'intero territorio nazionale, la parità di trattamento della persona straniera sotto il duplice profilo dell'assistenza sanitaria e dell'accesso alle cure per i soggetti più vulnerabili.  
*Parole chiave:* diritto, salute, migranti

Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute

**Access to treatment for immigrant: practical indications.**

Edited by A.M. Luzi, G.M. Pasqualino, L. Pugliese, M. Schwarz, B. Suligoi. 2013, viii, 58 p.

In a scenario dominated by a constant movement of individuals, it is more necessary than ever to provide social workers and cultural linguistic mediators with intervention tools, in order to ensure an effective response to the health needs of immigrants. This consideration has prompted a group of researchers from the Italian National Institute of Health (ISS), and legal experts, in collaboration with the Ministry of Health and with experts in scientific publishing and graphics of the ISS Publishing Unit, to draw up the guide: "Access to treatment for immigrant: practical indications". The initiative for the drawing up of this work was provided by the conclusion of the State-Regions Agreement (year 2013), which was intended to ensure, for the first time in the context of an agreement between the State and the local institutions, equal treatment across the whole national territory for all citizens and foreign people, from both viewpoints of healthcare and access to care for the most vulnerable subjects.  
*Key words:* rights, health, migrants

*Si ringraziano i mediatori linguistico-culturali, gli operatori socio-sanitari e i rappresentanti della società civile che ogni giorno, nel nostro Paese, si impegnano per il rispetto del diritto alla salute della persona straniera.*

Citare questo documento come segue:

Luzi AM, Pasqualino GM, Pugliese L, et al. L'accesso alle cure della persona straniera: indicazioni operative. *Not Ist Super Sanità* 2013;26(3, Suppl. 1):3-58.

---

Supplemento al *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità*

a cura del Settore Attività Editoriali

Redattore capo: Paola De Castro

Redazione: Anna Maria Rossi, Giovanna Morini

Progetto grafico: Cosimo Marino Curianò

Impaginazione grafica: Giovanna Morini



## I.

*Accesso ai servizi socio-sanitari  
e di assistenza della persona straniera  
regolarmente soggiornante*





Il diritto degli individui (non solo dei cittadini) di accedere alle cure sanitarie sul territorio nazionale è un principio che trova il proprio fondamento in diverse fonti normative, in primo luogo nella Costituzione (art. 32) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 35), oltre che in disposizioni di legge ordinaria (DLvo 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, comma 3).

La materia è poi stata oggetto di alcune importanti pronunce da parte della Corte di Cassazione, sicché può affermarsi che l'accesso alle cure è oggi, nel sistema europeo, un vero e proprio diritto fondamentale dell'individuo, che prescinde dalle sue condizioni personali.

Tuttavia, è opportuno specificare che le summenzionate condizioni personali rivestono una certa rilevanza nel determinare l'ampiezza e i termini di esercizio del diritto e, in relazione a ciò, una prima fondamentale distinzione che occorre operare è quella tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri non regolarmente soggiornanti.

A prescindere dalla condizione di regolarità o meno del soggiorno, è opportuno rilevare che, qualora il migrante richiedente assistenza sanitaria non parli la lingua italiana, è necessario l'intervento di un interprete e/o mediatore linguistico-culturale al fine di eseguire una corretta anamnesi personale e familiare, adempiendo in tal modo agli obblighi prescritti dalla legge.

Il rapporto medico-assistito è considerato come un vero e proprio contratto, fonte di risarcimento del danno nell'ipotesi di inadempimento. Tale contratto è denominato contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, prestazione articolata e complessa che comprende, oltre alla prestazione principale medica, una serie di obblighi accessori e organizzativi (alberghiero, messa a disposizione di personale ausiliario, interpreti e/o mediatori/counsellor, fornitura di medicinali, vigilanza e custodia dei pazienti).





La responsabilità della struttura presso la quale si ritenga sussistere un contratto di ospitalità con il paziente, può anche prescindere da quella del medico, ove vengano individuati profili di responsabilità contrattuale riconducibili anche al solo ente (difetto di organizzazione).

Per le medesime ragioni è necessario tradurre la documentazione relativa alla gestione (autorizzazioni, consensi, dichiarazioni, ecc..) dell'assistito in una lingua da lui conosciuta o, qualora ciò non sia possibile, in una delle lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo).

### **L'accesso ai servizi socio-sanitari e di assistenza degli stranieri regolarmente soggiornanti**

Per gli stranieri regolarmente soggiornanti vige l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (DLvo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34).

Esso riguarda tutti i soggetti regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per i seguenti motivi o trovandosi in una delle seguenti condizioni:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- motivi familiari;
- asilo politico (compresi i rifugiati);
- asilo umanitario - protezione temporanea;
- protezione sociale;
- minori stranieri;
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino a un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio.

Per i casi di permesso che consentano lo svolgimento di attività lavorative, sussiste la facoltà di autocertificare la propria condizione di disoccupato iscritto nelle liste dei centri per l'impiego.

L'obbligo di iscrizione all'SSN è esteso anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:


- ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione;
- affidamento (compresi i minori non accompagnati);
- richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento);
- detenuti e internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena (DLvo 230/99, art. 1, comma 5);
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi;
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso).

In tutti i casi sopra indicati, l'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Se il familiare è un minore studente, al compimento del diciottesimo anno di età, potrà ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio e non dovrà pagare il contributo di iscrizione all'SSN previsto per l'iscrizione volontaria.

### **Iscrizione volontaria all'SSN**

Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrando tra le categorie indicate, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione volontaria all'SSN valida anche per i familiari a carico (Testo Unico sull'immigrazione - TU, art. 34, comma 3 e 4).





L'iscrizione volontaria all'SSN può essere, altresì, richiesta:

- dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'Accordo europeo adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della Legge 18 maggio 1973, n. 304.

#### ASPETTI RILEVANTI

##### Collocamento alla pari

Il **collocamento alla pari** consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri (17-30 anni) venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed eventualmente professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno (Legge 18 maggio 1973, n. 304).

##### I costi dell'iscrizione all'SSN per i non indigenti

Per l'iscrizione all'SSN è previsto il pagamento di un contributo pari a € 388,00 (anno 2013).

Tutti coloro che pagano le imposte attraverso la Dichiarazione dei redditi non sono tenuti a versare il contributo dovuto per l'iscrizione poiché il pagamento delle imposte comprende anche quello per l'iscrizione all'SSN. In tal caso, sarà sufficiente presentare all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di pertinenza, oltre ai documenti richiesti, una copia del quadro RV del modello della Dichiarazione dei redditi.

Il cittadino straniero soggiornante per motivi di studio deve versare, invece, un contributo minore, pari a € 149,77 (anno 2013) e deve effettuare un pagamento su apposito bollettino postale (da ritirare presso la

propria ASL di pertinenza) intestato alla Regione di residenza o dimora e consegnare la ricevuta del pagamento al momento dell'iscrizione.

## ASPETTI RILEVANTI

### Domicilio, residenza, dimora

Il **domicilio**, nel diritto privato italiano, corrisponde al luogo in cui una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi" (art. 43, comma 1 c.c.).

Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

La **residenza** è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43, comma 2 c.c.).

Non essendo specificato che cosa sia la **dimora**, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità.

L'iscrizione all'SSN è gratuita se la persona straniera:

- è disoccupata con permesso di soggiorno e iscritta alle liste di collocamento o munita di permesso per attesa occupazione;
- è rifugiata con regolare certificato attestante lo status di rifugiata e/o richiedente asilo;
- è coniugata con un cittadino italiano e a carico dello stesso;
- è minore con genitore residente in Italia e appartenente a una delle categorie sopraelencate.

### Accordo di integrazione

È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento di integrazione offerto alle persone straniere che scelgono di vivere nel nostro Paese (DLvo 286/98, art. 4 bis). Si tratta di un vero e proprio accordo fra lo Stato italiano e la persona straniera, che prevede un percorso di inte-





grazione basato sul principio dei crediti. In esso è stabilito che entro due anni dalla conclusione dell'accordo, il cittadino straniero dovrebbe raggiungere la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano (tali crediti sono attribuiti dallo Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso ogni Prefettura).

All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione o il perfezionamento di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione all'SSN, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di un'abitazione, ecc.). L'iscrizione all'SSN consente la scelta del medico di base iscritto nei registri delle ASL con conseguente attribuzione di 4 crediti riconoscibili ai fini dell'accordo di integrazione.

### **Tessera sanitaria (TS)/Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)**

Con l'iscrizione all'SSN si ha diritto al rilascio della Tessera sanitaria (TS), che viene data allo straniero previa esibizione del permesso di soggiorno (vedi *Tessera Sanitaria - TS*, p. 52). La TS è altresì consegnata alla persona straniera che presenti il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. In tal caso è anche necessario esibire il passaporto e il visto (sullo stesso passaporto) da cui si evidenzia il motivo di ingresso in Italia. L'iscrizione avverrà per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili.

Se il permesso è in fase di rinnovo occorre esibire il cedolino rilasciato dalla Questura o la ricevuta dell'istanza di rinnovo rilasciata dalle Poste Italiane, unitamente alla copia del precedente permesso di soggiorno scaduto o in scadenza. Anche in questo caso l'iscrizione avverrà per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili.

Ai fini del rilascio della TS è necessario che il richiedente dimori abitualmente in un Comune compreso nell'ambito territoriale dell'ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio. A tale scopo, è considerata dimora abituale:

- la residenza anagrafica e, in mancanza di essa, il domicilio che figura sul permesso di soggiorno;
- l'ospitalità da più di tre mesi, debitamente documentata, in un centro di accoglienza.

In mancanza della residenza anagrafica, la persona straniera dovrà rilasciare apposita autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) per attestare la propria domiciliazione effettiva. Tale indirizzo dovrà risultare dall'esibizione della documentazione in possesso del soggetto (permesso di soggiorno o documento rilasciato dal centro di accoglienza).

#### ASPETTI RILEVANTI

##### **Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)**

È il retro della TS e consente ai cittadini degli Stati dell'UE e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera di accedere alle cure mediche necessarie durante i soggiorni negli altri Stati europei che utilizzano la tessera. In Italia ha una validità di 5 anni (vedi *Tessera Europea di Assicurazione Malattia - TEAM*, p. 52).

DLvo 286/98, art. 4 (TU sull'immigrazione):  
l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o di documento equipollente e del visto d'ingresso.

#### ASPETTI RILEVANTI

##### **Il permesso di soggiorno**

Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione amministrativa a permanere sul territorio nazionale (vedi *Permesso di soggiorno*, p. 53).





Il permesso di soggiorno può avere una durata variabile:

- a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo (art. 5, comma 3, lett. a);
- b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedano tale estensione (art. 5, comma 3, lett. b);
- c) superiore a un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali (art. 5, comma 3, lett. c);
- d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari (art. 5, comma 3, lett. d);
- e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal TU o dal regolamento di attuazione (art. 5, comma 3, lett. e);
- f) permesso di soggiorno per cure mediche (art. 35).

## DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

### 1. Quando è dovuto il pagamento del contributo per l'iscrizione all'SSN?

Il contributo per l'iscrizione all'SSN è dovuto quando non sia stata presentata alcuna Dichiarazione dei redditi e non siano state versate le relative imposte in Italia. Viceversa, il cittadino straniero che abbia presentato regolare Dichiarazione dei redditi e pagato le relative imposte non dovrà pagare alcun contributo.

### 2. A quali condizioni è rilasciata la Tessera sanitaria?

La Tessera sanitaria è rilasciata allo straniero che esibisca il permesso di soggiorno o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dello stesso e che dimori abitualmente in un Comune compreso nell'ambito territoriale della ASL a cui è inoltrata la domanda di rilascio.